



**COMUNE DI PISA**  
**Direzione Servizi Demografici - Cultura -**  
**Servizi Istituzionali - Partecipazioni - Pari Opportunità -**  
**Politiche Giovanili**

Numeri telefonici: 050 910336  
e-mail: [r.biagioni@comune.pisa.it](mailto:r.biagioni@comune.pisa.it)  
PEC: [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it)

Prot. n.

Pisa, 12 Ottobre 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Alessandro Gennai

S e d e

**Oggetto: Ulteriori Emendamenti alla proposta di Deliberazione del Consiglio comunale n. 48/2021 presentati dal Gruppo Diritti in comune: Una Città in comune- Rifondazione Comunista- Pisa Possibile - Protocollo N.0102188/2021 del 12/10/2021 -**

In relazione alla proposta di emendamenti indicata in oggetto, si esprime il seguente parere

## **Regolamento per l'esercizio del diritto di partecipazione**

### **Allegato 3**

#### **Art. 1**

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<b>Art. 1- Scopo</b> 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 49 dello Statuto, disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune.	<b>Art. 1- Scopo</b> 1-Il Presente Regolamento in attuazione dell'art.49 dello Statuto disciplina il diritto di partecipazione dei cittadini all'attività istituzionale del Comune e degli Organismi territoriali di partecipazione, ove istituiti.	Parere favorevole

#### **Art. 5**

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<b>Art. 5 – Consultazione popolare su iniziativa del Consiglio Comunale</b> 1.Il Consiglio Comunale, anche su	<b>Articolo 5 Consultazione popolare su iniziative</b> 1Il Consiglio comunale, anche su	Parere favorevole

proposta del Sindaco, può promuovere una consultazione popolare.	proposta del Sindaco, o della metà dei componenti il Consiglio comunale, o degli Organismi territoriali di partecipazione, ove istituiti, che ne facciano richiesta con le modalità previste dal Regolamento di funzionamento specifico, può promuovere una consultazione popolare.	
--	---	--

## Art. 5Bis

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<b>Art. 5 Bis</b> – (articolo abrogato) .	<p><b>Art. 5 bis</b>  <b>Consultazione popolare su iniziativa dei Consigli di quartiere</b></p> <p>Gli Organismi territoriali di partecipazione, ove istituiti, nell’ambito delle proprie attribuzioni possono attivare iniziative volte alla consultazione popolare utilizzando strumenti quali il sondaggio (nella forma sia cartacea che telematica), giurie di cittadini e altre forme di partecipazione garantendone comunque la trasparenza, l’imparzialità e l’equità.</p> <p>I contenuti del sondaggio possono scaturire anche da percorsi di animazione territoriale che abbiano trattato argomenti di interesse dell’ente complessivamente inteso ovvero approfondito tematiche di interesse di una specifica area territoriale.</p> <p>Per sviluppare la fase di consultazione gli Organismi territoriali di partecipazione hanno ampia libertà di forma potendosi avvalere, nell’elaborazione di singoli progetti, dell’apporto, permanente o temporaneo a seconda dei casi, di gruppi di cittadini anche stabilmente riunito in Laboratorio di quartiere.</p>	Parere favorevole

## Art. 6, comma 3

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
-------------------	----------------	----------------

<p><b>Articolo 6 - Istanze e petizioni</b></p> <p>1.Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2.Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p>3.Ogni singola associazione iscritta all'albo comunale ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante.</p> <p>4.Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>	<p><b>Articolo 6 - Istanze e petizioni</b></p> <p>1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2.Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p><b>3. Le istanze e petizioni di cui al presente articolo potranno essere presentate anche presso gli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti) che, qualora ritenuto opportuno, potranno promuovere percorsi di ascolto o consultazione della popolazione presente nel territorio di riferimento.</b></p> <p>4.Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>	<p>Parere favorevole</p>
--	--	--------------------------

## Art. 6, comma 4

### Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<p><b>Articolo 6 - Istanze e petizioni</b></p> <p>1.Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2.Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p>3.Ogni singola associazione iscritta all'albo comunale ha la facoltà di presentare istanze e petizioni al Sindaco, a firma del proprio legale rappresentante.</p>	<p><b>Articolo 6 - Istanze e petizioni</b></p> <p>1. Possono rivolgere al Sindaco istanze e petizioni i soggetti di cui al precedente art. 2, come pure una singola associazione iscritta all'albo comunale.</p> <p>2.Tali atti, presentati in carta libera, debbono essere sottoscritti da almeno 50 persone e debbono indicare la persona cui deve essere recapitata la risposta.</p> <p>3.Le istanze e petizioni di cui al presente articolo potranno essere presentate anche presso i Consigli di quartiere che, qualora ritenuto opportuno, potranno promuovere percorsi di ascolto o consultazione della popolazione presente nel territorio di riferimento.</p>	<p>Parere favorevole</p>

<p>4.Copia dell'istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.</p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>	<p><b>4. Copia della istanza e della petizione viene trasmessa al Presidente del Consiglio o agli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti) territorialmente interessati nel caso in cui le istanze/petizioni non siano presentate direttamente per il tramite del/dei rispettivo/i consiglio/i.</b></p> <p>5.Il sindaco, sentito il Segretario Generale provvede a determinare l'organo competente che esamina e risponde per scritto agli interessati, entro 30 giorni, dalla data di presentazione.</p> <p>6.Quando l'istanza o la petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.</p>	
--	--	--

## Art. 7, comma 1

### Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<p><b>Art. 7 – Proposte</b></p> <p>1.L 'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di cui all'art. 55 dello Statuto deve essere presentata in carta libera e sottoscritta da almeno 150 cittadini residenti e maggiorenni. Le firme devono essere autenticate dai Funzionari autorizzati a norma di legge e raccolte su appositi moduli distribuiti presso l'Ufficio Relazioni con il pubblico e presso gli uffici comunali decentrati.</p>	<p><b>Art. 7 – Proposte</b></p> <p><b>Gli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere la raccolta di firme per l'esercizio del diritto di iniziativa previsto dal presente articolo anche attivando percorsi di ascolto e/o di consultazione con la popolazione interessata</b></p>	<p>Parere favorevole</p>

## Art. 7, comma 4

### Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<p>4.La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta all'attenzione dell'organo competente.</p>	<p>La proposta valutata ammissibile viene attribuita agli uffici comunali competenti perché entro 30 giorni la istruiscano e, d'intesa con i promotori e con gli Organismi territoriali di partecipazione se l'iniziativa è promossa tramite detto organismo o comunque riguardi l'ambito territoriale di competenza, predispongano l'atto deliberativo accompagnato da tutti i pareri necessari perché venga sottoposta</p>	<p>Parere favorevole</p>

	all'attenzione dell'organo competente.	
--	--	--

## Regolamento del Consiglio Comunale

### Allegato 4

#### Art. 17, comma 6

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<b>Art. 17, comma 6</b> 6. Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i presidenti delle consulte comunali o loro delegati.	<b>Art. 17, comma 6</b> Alle commissioni possono partecipare con diritto di parola ma non di voto i presidenti degli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti) o i vice presidenti o in caso di assenza di entrambi un loro delegato e i presidenti delle consulte comunali o loro delegati.	Parere favorevole

## Regolamento del Consiglio Cittadino per le pari opportunità

### Allegato 5

#### Art. 3

Auletta

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<b>Art.3. Composizione e durata.</b> 1. Il Consiglio Cittadino è formato dall'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità, dal/dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pisa (C.U.G.) o dal/dalla suo/sua rappresentante e da chi ne faccia richiesta scritta indirizzata al/alla Sindaco/a da presentarsi all'Ufficio Archivio e Protocollo Generale e da questo trasmessa all'Ufficio Pari Opportunità, tra le assessore, le elette del Consiglio Comunale, le/i Presidenti o i/le rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità e dei C.U.G. degli Enti Pubblici e Privati; è formato inoltre dalle rappresentanti delle organizzazioni politiche, sindacali, sociali nonché delle associazioni presenti e operanti sul territorio	<b>Art.3. Composizione e durata.</b> 1. Il Consiglio Cittadino è formato dall'Assessore/a con delega alle Pari Opportunità, dal/dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia del Comune di Pisa (C.U.G.) o dal/dalla suo/sua rappresentante e da chi ne faccia richiesta scritta indirizzata al/alla Sindaco/a da presentarsi all'Ufficio Archivio e Protocollo Generale e da questo trasmessa all'Ufficio Pari Opportunità, tra le assessore, le elette del Consiglio Comunale, le/i Presidenti o i/le rappresentanti dei Comitati Pari Opportunità e dei C.U.G. degli Enti Pubblici e Privati; è formato inoltre dai <b>componenti degli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti) nonché delle associazioni presenti e operanti sul territorio</b>	Parere favorevole

comunale e costituite da almeno due anni.	<b>comunale e costituite da almeno due anni.</b>	
---	--	--

## **Regolamento sulla collaborazione tra le cittadine e i cittadini attivi e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani di Pisa**

### **Allegato 6**

#### **Art. 2**

#### **Auletta**

Testo della bozza	Testo emendato	Parete tecnico
<p><b>Art. 2(Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:</p> <p>a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.</p> <p>b) Comune o Amministrazione: il Comune di Pisa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.</p> <p>c) Cittadine e Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, senza scopo di lucro, ai sensi del presente regolamento.</p>	<p><b>Art. 2(Definizioni)</b></p> <p>1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:</p> <p>a) Beni comuni urbani: i beni materiali e immateriali che le cittadine e i cittadini attivi e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione, per condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura o rigenerazione al fine di migliorarne la fruizione collettiva.</p> <p><b>b) Comune o Amministrazione: Il Comune di Pisa nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative e partecipative, compresi gli Organismi territoriali di partecipazione (ove istituiti).</b></p> <p>c) Cittadine e Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, senza scopo di lucro, ai sensi del presente regolamento.</p> <p>d) Proposta di collaborazione: la</p>	<p>Parere favorevole</p>

<p>d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti.</p> <p>e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.</p> <p>f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.<sup>1</sup></p> <p>g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle cittadine e dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.</p> <p>h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrali, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.</p> <p>i) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.</p>	<p>manifestazione di interesse, formulata dalle cittadine e dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune. Tali interventi non devono configurare forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi e i regolamenti vigenti</p> <p>e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadine e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.</p> <p>f) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.<sup>1</sup></p> <p>g) Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dalle cittadine e dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.</p> <p>h) Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, tramite metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrali, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.</p> <p>i) Rete civica: lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi online e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione.</p>	
--	---	--

Il Dirigente della Direzione 02  
Dr.ssa Rossana Biagioni